



COMUNE DI MASULLAS

Provincia di Oristano
Via Vittorio Emanuele, 51
tel. 0783990251 – fax 0783991596

Delibera n° 56 del 21-12-2021

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria.

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2020 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016. APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **09:00** nella solita Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Sigg.ri:

| | | | |
|-------------------|---|------------------------|---|
| VACCA ENNIO | P | PINNA ALESSANDRO | P |
| PORTA MANUELA | P | SIUNI ADRIANO | A |
| CAU MANUEL | P | VACCA IGNAZIO | P |
| URRACI GIAN MARIO | P | GRUSSU ANDREA FEDERICO | A |
| PUSCEDDU MANUELA | P | ORRU' PIETRO | A |
| PES MAURIZIO | P | URRACI DAVIDE | A |
| ZARA ALICE | P | | |

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Franco Famà.

Il SINDACO ENNIO VACCA assume la Presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamato in particolare:

- a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, tale soglia è ridotta a 500.000 mila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2020;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Richiamato altresì il comma 5-bis all'art. 24 del TUSP, introdotto dal comma 723 della legge 145/2018, il quale ha sospeso, per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021:

- dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria (art. 24, comma 4);
- della sanzione per la mancata alienazione nei termini (art. 24, comma 5).

Tenuto conto che tale deroga trova applicazione con riferimento alle sole partecipazioni detenute nelle società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015, con la conseguenza che:

- le pubbliche amministrazioni che, in adempimento all'obbligo previsto dall'articolo 24, comma 4, del TUSP, avrebbero dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e non hanno ancora concluso la procedura di alienazione - o laddove questa abbia avuto esito negativo – sono autorizzate (dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021) a non procedere all'alienazione, senza incorrere nella “sanzione” di cui al comma 5 dell'articolo 24;
- le pubbliche amministrazioni che detengono tali partecipazioni potranno non procedere all'alienazione fino al 31 dicembre 2021;

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2020, di cui all'art. 20 del TUSP;

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

Ricordato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo le direttive impartite dalla Giunta comunale;

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2020 dalla quale emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare in quanto le partecipazioni detenute sono irrilevanti;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria verbale n. 22 del 15.12.2021, pervenuto al protocollo al numero 5937 del 15.12.2021;

Espresso parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla presente proposta;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con votazione:

Favorevoli n. 8 (otto)
Astenuiti 1 (Vacca Ignazio)

DELIBERA

- 1) di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di seguito indicate

| Codice fiscale società partecipata | Ragione sociale / denominazione Localizzazione | Localizzazione | Forma giuridica dell'Ente | codici ateco | Quota % partecipazione diretta | Quota % partecipazione indiretta |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---|
| 02934390929 | ABBANO S.P.A | VIA STRAULLU 35 Nuoro (NU) Italia | Società per azioni | E.36 | 0,0251369 % | 0 % |
| 01129830954 | GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. DENOMINAZIONE ABBREVIATA: GAL MARMILLA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. | VIA BARESSA 2 Baradili (OR) Italia | Società Consortile | 960909 | 1,3011 % | 0 % |

- 2) di dichiarare che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare in quanto le partecipazioni detenute sono irrilevanti;
- 3) di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
- 4) di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

Successivamente con separata Votazione:
Favorevoli n. 8 (otto)
Astenuiti 1 (Vacca Ignazio)

DELIBERA

Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to ENNIO VACCA

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Franco Famà

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal al

Reg. Aff. n.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Franco Famà

**PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS.
N.267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 14-12-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **Elisa Dott.ssa Pinna**

TRASMESSA AL:

- **CAPIGRUPPO MAGGIORANZA – MINORANZA SEDE PROT. n°**
- **ELENCO CAPIGRUPPO SEDE PROT. n°**
- **RESPONSABILI DEI SERVIZI: SEDE PROT. n°**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Franco Famà

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Masullas 21-12-2021

Il Responsabile del servizio
